



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 3-4 marzo 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 7 febbraio 2015, n. 848, con cui il Vicesindaco del comune di Verdello (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/PAR/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Verdello;

Vista la successiva nota del 3 marzo 2015 proveniente dal Vicesindaco del comune di Verdello;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

### **PREMESSO CHE**

Il comune istante richiede l'avviso della Sezione sul rapporto tra le vigenti disposizioni in materia di blocco retributivo nel pubblico impiego e le progressioni di carriera orizzontali nell'ambito del personale contrattualizzato. In particolare il comune si interroga se la legge di stabilità 2015 abbia consentito di "sbloccare" per l'anno 2015 le progressioni economiche orizzontali negli enti locali.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra richiamata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si precisa che il Vicesindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 53 T.U.E.L.; tuttavia, a tal fine, le circostanze che impediscono l'esercizio della funzione da parte del sindaco devono essere indicate in modo espresso nella richiesta di parere formulata, al fine di poter ricondurre la funzione svolta al comma 1 ovvero al 2 dell'art. 53 (in questi termini cfr. Corte dei conti, sez. reg. Umbria, deliberazione 70/2010; sez. reg. Campania, 30 ottobre 2014, n. 227).

Infatti, nel primo caso si è in presenza di un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo

(impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso: in tal senso sez. reg. Liguria, 22 dicembre 2014, n. 76); diverso è il caso dell'art. 53, comma 2, TUEL, ove si verifica una sostituzione temporanea (o supplenza) del sindaco da parte del vice sindaco per eventi sostanzialmente fisiologici.

Con nota pervenuta successivamente alla richiesta di parere, il vicesindaco ha precisato che il sindaco si trova, per ragioni professionali inerenti la sua attività lavorativa, all'estero per cui in base al diritto vigente la funzione vicaria compete al vicesindaco.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di fattispecie non riconducibile alle ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 53 T.U.E.L la richiesta di parere risulta soggettivamente inammissibile.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Il Relatore  
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente  
(dott. ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria  
Il 30 marzo 2015

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)